



**POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI
LOTTO I**

CONTRAENTE	ECOAMBIENTE SALERNO SPA
ASSICURATO	ECOAMBIENTE SALERNO SPA
P. IVA/C.F.	04773540655
SEDE LEGALE	Via Sabato Visco, 20 - Loc. Migliaro 84132 Salerno (SA)
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Via Bosco, 11 Strada Provinciale 192 Battipaglia SA (84091)
DECORRENZA	07/07/2021
SCADENZA	07/07/2022

ATTIVITA' PRINCIPALE: SERVIZI AMBIENTALI
TIPO DI FABBRICATO: INDUSTRIALE

DURATA: ANNI 1 MESI: 00 GIORNI: 00 STR
RATEAZIONE: ANNUALE
Coassicurazione e Delega: ____%
BROKER: GB Intermediazioni assicurative srl

GB Intermediazioni Assicurative Srl
Via Velia, 15 – 84122 Salerno – P.I. 04445620653
R.U.I. n° B000191898 Tel . 089 223420 – Fax 089 224540
e-mail - info@gbintermediazioni.it
PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: **QMS-01136903-20**
Issue Date / Data di Emissione: **03-03-2020**
Current Certification Date / Emissione Corrente: **03-03-2020**
This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: **03-03-2023**

PREMESSA

All'atto di emissione della polizza, la Società Aggiudicataria fornirà la copertura su propria documentazione. Le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale deroga a quanto disciplinato sulla modulistica e sulle condizioni normative richiamate dalla polizza emessa dalla Società. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato o più favorevole valgono le disposizioni di Legge e le condizioni a stampa della Società Aggiudicataria. In caso di discordanza tra le norme che regolano il presente capitolato, la Legge ed i modelli della Società, saranno efficaci solo quelle più favorevoli per il Contraente e/o gli Assicurati.

La presente assicurazione è retta da quanto pattuito nei paragrafi che seguono:

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

2. PRECISAZIONI

3. CONDIZIONI SPECIALI

4. PROSPETTO CAPITALI ASSICURATI E PREMI - SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

5. VINCOLI

6. FRANCHIGIE E SCOPERTI

7. LIMITI DI RISARCIMENTO

8. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

9. DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI ALLE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

10. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" - SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Recesso in caso di sinistro
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 8) Oneri
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Cose assicurabili a condizioni speciali
- 12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 13) Ispezione delle cose assicurate
- 14) Obblighi in caso di sinistro
- 15) Esagerazione dolosa del danno
- 16) Procedura per la valutazione del danno
- 17) Mandato dei Periti
- 18) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 19) Assicurazione parziale
- 20) Assicurazione presso diversi assicuratori
- 21) Limite massimo dell'indennizzo
- 22) Interpretazione del contratto
- 23) Pagamento dell'indennizzo

11. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

- 1) Oggetto dell'assicurazione
- 2) Esclusioni
- 3) Enti esclusi dall'assicurazione

4) Delimitazioni da comma a) a comma i)

12. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI A "MARGINE DI CONTRIBUZIONE"

- 1) Rischio assicurato
- 2) Esclusioni
- 3) Efficacia dell'assicurazione
- 4) Modalità di aggiornamento della somma assicurata
- 5) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 6) Obblighi in caso di sinistro
- 7) Esagerazione dolosa del danno
- 8) Procedura per la valutazione del danno
- 9) Mandato ai periti
- 10) Determinazione del danno
- 11) Assicurazione parziale
- 12) Franchigia
- 13) Assicurazione presso diversi assicuratori
- 14) Limite massimo dell'indennizzo
- 15) Pagamento dell'indennizzo
- 16) Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

13. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

- 1) Ricorso Terzi
- 2) Rischio locativo
- 3) Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro
- 4) Rifiuti tossici nocivi e radioattivi
- 5) Merci flottanti
- 6) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)
- 7) Anticipo indennizzi
- 8) Deroga alla proporzionale
- 9) Rinuncia alla rivalsa
- 10) Termini avviso sinistro e di pagamento del premio
- 11) Conservazione delle tracce del sinistro
- 12) Dimostrazione di danno
- 13) Denuncia circostanziata dei sinistri
- 14) Operazioni peritali
- 15) Recesso in caso di sinistro
- 16) Parificazione dei danni
- 17) Leeway Clause
- 18) Vincolo Autorità
- 19) Selling price
- 20) Buona fede
- 21) Modifiche negli stabilimenti
- 22) Contiguità e vicinanze pericolose
- 23) Danni precedenti
- 24) Onorari dei periti
- 25) Macchinario in leasing
- 26) Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
- 27) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 28) Diminuzione delle somme assicurate
- 29) Ricostruzione di archivi
- 30) Spese di rimozione e ricollocamento
- 31) Merci sotto carico e scarico

- 32) Stima
- 33) Cose assicurabili a condizioni speciali
- 34) Inclusione automatica di depositi
- 35) Merci e macchinario presso terzi
- 36) Merci in esposizione presso fiere, mercati e mostre
- 37) Chiusa istruttoria
- 38) Mezzi di dipendenti e di terzi ed effetti personali
- 39) Enti all'aperto
- 40) Dichiarazioni dell'Assicurato
- 41) Vincolo
- 42) Clausola Broker

14. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI A "MARGINE DI CONTRIBUZIONE"

- 01. Estensione ai servizi pubblici
- 02. Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite
- 03. Riserve di magazzino
- 04. Multe, penali o danni per inadempienza contrattuale
- 05. Anticipo degli indennizzi
- 06. Garanzia fornitori
- 07. Onorari dei revisori
- 08. Onorari dei periti
- 09. Interdipendenza interna
- 10. Costi di salari e contributi del personale tecnico
- 11. Costi per il personale
- 12. Indennizzo alternativo
- 13. Franchigia di riferimento

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Nell'ubicazione indicata in polizza esiste l'attività dell'Assicurato che consiste in: stabilimenti di trito vagliatura ed imballaggio rifiuti, che presentano vari corpi di fabbrica variamente elevati fuori terra. I siti sono destinati al trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) indifferenziati, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.

Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

S'intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza.

Le cose assicurate s'intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza d'inflammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

2. PRECISAZIONI

1. Presenza vincoli: NO.

2. Per la determinazione del Margine di Contribuzione si farà riferimento al bilancio aziendale chiuso al 31.12.2019.

3. CONDIZIONI SPECIALI

S'intendono espressamente richiamate ed operative le seguenti condizioni di polizza riferite ad entrambe le sezioni 11) "Tutti i rischi Danni Diretti" e 12) "Tutti i rischi Danni Indiretti":

- **MAGGIORI COSTI:** In caso di sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 11, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione A partita 8, per sinistro e per anno, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., gli eventuali maggiori costi che l'Assicurato potrebbe sostenere al fine di continuare la propria attività e/o normali operazioni d'affari.

La copertura è soggetta ai seguenti limiti e condizioni:

a) Gli eventuali maggiori costi saranno risarciti limitatamente al periodo necessario per il restauro e/o ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Tale periodo inizia dal momento in cui si verifica il danno diretto e non potrà comunque superare i dodici mesi dalla data del sinistro indipendentemente dalla scadenza della polizza.

b) Qualora coesistano più assicurazioni, rimane convenuto che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spese a carico della Società, considerando le varie assicurazioni, anche se diverse per la data, per la durata e per gli importi assicurati, come un'assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni responsabilità solidale con gli Assicuratori e la Società pagherà come propria quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere tra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

- c)** Il termine "MAGGIORI COSTI" si riferisce ai maggiori costi, rispetto a quelli normali, sostenuti per la ripresa dell'attività. Più precisamente per "MAGGIORI COSTI" s'intendono i costi addizionali quali, a titolo indicativo ma non limitativo, trasporti, noli, spese per la reimportazione dei prodotti, spese per l'attrezzatura temporanea di sedi o per uso di altre proprietà, spese addizionali per luce, riscaldamento, acqua e spese straordinarie per il personale, ragionevolmente sostenute sia allo scopo di evitare, di diminuire o tentare di evitare la caduta del giro d'affari a seguito di sinistro, sia allo scopo di continuare le normali operazioni legate all'attività dichiarata, e l'importo risarcibile sarà dato dalla differenza fra l'ammontare di tutte le spese aziendali sostenute dall'Assicurato durante il periodo di ripresa dell'attività in seguito al sinistro, e l'ammontare delle spese aziendali che sarebbero state sostenute dall'Assicurato durante lo stesso periodo se non si fosse verificato il sinistro.
- d)** In nessun caso la Società sarà responsabile per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla diminuzione del giro d'affari.
- e)** Qualsiasi recupero delle proprietà che potrebbero essere vendute o utilizzate dall'Assicurato allo scopo di riprendere le normali operazioni d'affari dovrà essere tenuto in debita considerazione alla liquidazione del sinistro.
- f)** La Società non sarà responsabile per MAGGIORI COSTI derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati e delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere e per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature, ricostruzione e/o riparazione di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.
- g)** La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita conseguenziale o remota.
- h)** È condizione di questa garanzia che, dopo il verificarsi di un danno, l'Assicurato non appena possibile dovrà riprendere parzialmente o completamente la propria attività allo scopo di evitare maggiori spese.
- i)** Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella sezione franchigie e scoperti.

4. PROSPETTO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

A) SEZIONE ALL RISKS DANNI DIRETTI

Partite	Enti assicurati	Capitali (€)	Tasso (%)	Premio imponibile (€)
1	Complesso dei fabbricati comprese tettoie e minori dipendenze	15.652.000,00		
2	Rischio locativo	-0		
3	Macchinari, impianti, attrezzature e arredamenti compreso CED e apparecchiature elettroniche d'ufficio.	20.130.000,00		
4	Merci in genere e in conto lavorazione	-0		
5	Ricorso terzi	1.000.000,00		
6	Demolizione e sgombero	1.000.000,00		
7	Fenomeno elettrico	1.000.000,00		
8	Guasti macchina	-0		
9	Maggiori costi	1.000.000,00		
	TOTALE PARZIALE "SEZIONE A"	39.782.000,00		

B) SEZIONE ALL RISKS DANNI INDIRETTI A Margine di contribuzione –ESCLUSA -

Partite	Enti Assicurati	Capitali (€)	Tasso (%)	Premio imponibile (€)
1	Margine di contribuzione	-0		
3	Aumento somma assicurata	-0		
	Totale Parziale Sezione B	-0		
	Totale Parziale Sezione A+ B	39.782.000,00		

C) TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (a+b)

Totale premio netto annuo Sezione A	
Totale premio netto annuo sezione B	-0
Totale premio netto annuo	
Premio netto annuo	
Addizionali di gestione	
Premio imponibile annuo	

5.VINCOLI

Nessuno.

6. FRANCHIGIE E SCOPERTI

A) SEZIONE DANNI DIRETTI

(le seguenti franchigie e scoperti s'intendono sempre operanti).

Relativamente alle condizioni della presente polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di una **franchigia frontale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)**, tranne che per i seguenti eventi ai quali si applicheranno i rispettivi scoperti e franchigie:

01. Fenomeno elettrico ed elettronico per Turbina, caldaia, forno, generatore, trasformatore, alternatore.	20% minimo € 100.000,00 (centomila/00)
02. Atti vandalici, terrorismo e dolo	Scoperto 50% minimo € 400.000,00
03. Furto e Rapina	Scoperto 20% minimo € 20.000,00
Non si applicherà alcuno scoperto né franchigia alle seguenti condizioni particolari:	
04. Onorario dei periti	Senza scoperto e/o franchigia
05. Onorari di architetti, ingegneri e consulenti	Senza scoperto e/o franchigia
06. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro compresi rifiuti tossico-nocivi	Senza scoperto e/o franchigia

B) SEZIONE DANNI INDIRETTI - margine di contribuzione – ESCLUSA-

01. Periodo di indennizzo	Mesi 12 (dodici)
02. Giorni lavorativi annui	Giorni 240 (duecentoquaranta)
03. Franchigie	Giorni 10 (dieci) scop. 15 % min. € 100.000,00

7. LIMITI DI RISARCIMENTO

(i seguenti limiti di risarcimento s'intendono sempre operanti)

Relativamente alle condizioni della presente polizza, in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che vengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a:

Eventi	Limiti di risarcimento in Euro (€) o in %
1. Per tutti gli eventi	€ 10.000.000,00
2. Atti vandalici e dolosi	50% S.A.
3. Terrorismo	50% S.A.
4. Vento e grandine (Atmosferici)	80% S.A.
5. Inondazione, Alluvione, Allagamento	40% S.A.
6. Eruzioni vulcaniche	30% S.A.
7. Terremoto, Bradisismo e fenomeni tellurici	40% S.A.
8. Sovraccarico neve	50% S.A.
9. Acqua condotta	100.000,00

10. Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	50.000,00
11. Vento e grandine su elementi fragili	30% S.A.
12. Gelo	10% S.A.
13. Acqua piovana	30% S.A.
14. Furto – rapina – estorsione	50.000,00
15. Fenomeno elettrico, elettronico	v. Prospetto Capitali assicurati, Sezione A punto 7.
16. Spese di demolizione e sgombero, compreso i rifiuti tossico-nocivi-radioattivi	v. Prospetto Capitali assicurati, Sezione A punto 6.
17. Onorari dei periti	100.000,00
18. Onorari architetti ingegneri e consulenti	100.000,00
19. Ricostruzione archivi	50.000,00
20. Spese di rimozione e di ricollocamento	500.000,00
21. Merci in esposizione presso fiere mostre e mercati	200.000,00
22. Merci e macchinari presso terzi	500.000,00
23. Danni da eventi atmosferici ad enti all'aperto	500.000,00
24. Cose assicurabili a condizioni speciali	100.000,00
25. Danni da movimentazioni interne urto veicoli	100.000,00
26. Intasamento traboccamento di gronde pluviali con e senza rottura degli stessi	100.000,00
27. Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti	300.000,00
28. Serramenti vetrate e lucernari in genere	100.000,00
29. Manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento compresso, cemento, amianto, ecc.	100.000,0
30. Collasso strutturale del fabbricato	20 % S.A.

7.1 STOP LOSS: Fermo quanto riportato nelle singole clausole, per sinistro e per tutti i sinistri di ogni periodo di assicurazione la Società NON indennizzerà in qualsiasi caso un importo complessivo superiore a € 10.000.000,00.

8. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Ai sensi del presente Capitolato normativo l'Assicurato dichiara che, in relazione ai rischi assicurati con la presente polizza negli ultimi 5 anni NON si è verificato alcun sinistro.

9. DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI ALLE SEZIONI DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il/i soggetti (Azienda/e) il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Comunicazioni:	per comunicazione alla Società s'intendono quelle effettuate per PEC o via mail al Broker richiamato nel testo di polizza, alla quale sono parificati telefax, telex e telegrammi.

ALTRE DEFINIZIONI:

Fabbricati: Per "Fabbricati" s'intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione interna ed esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Macchinario: Per "Macchinario" s'intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature ed elaboratori elettronici comprese relative periferiche, impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio, nonché enti all'aperto.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato e/o in locazione. Con la medesima definizione s'intendono inoltre mobili, attrezzi, macchine per uffici, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni "merci" e "fabbricati".

Merci: Per "Merce" s'intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, scarti e ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari. Sono pure comprese scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione. S'intendono convenzionalmente compresi nella definizione "merci" le cose assicurabili a condizioni speciali, ovunque riposte, sino a concorrenza di quanto assicurato.

Valori: Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, compresi gioielli, opere d'arte e quant'altro simile.

Costo variabile della produzione venduta:

L'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Periodo di indennizzo:

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro, sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24 del giorno in cui la polizza non ha più effetto.

Polizza di riferimento:

La polizza alla quale questa assicurazione si riferisce al fine di verificarne l'operatività.

Ricavi di vendita:

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite.

Spese fisse: Costi che non variano in funzione della produzione e che, in conseguenza, continuano ad essere a carico dell'assicurato malgrado l'interruzione totale o parziale di attività provocata dal sinistro.

Volume di affari:

Il totale degli importi incassati dall'assicurato o costituenti suo credito per merci vendute e consegnate o per servizi resi dall'assicurato stesso, al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.

Volume di affari annuo:

Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro.

Volume di affari di riferimento:

Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo eccede i dodici mesi o proporzionalmente ridotto quando il periodo di indennizzo sia inferiore ai dodici mesi.

10. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del CC .

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il presente contratto ha la durata di anni uno con frazionamento annuale.

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere, con preavviso di 90 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa per ciascuna la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso escluse le tasse e commissioni.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione.

L'assicurazione cesserà automaticamente alla scadenza stabilita senza obbligo di disdetta.

Art. 8 – Oneri.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'assicurato.

Art.10 – Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Cose assicurabili a condizioni speciali.

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni senza opporre qualsiasi eccezione.

Art. 14 – Obblighi in caso di sinistri.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso al broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno, solo per i casi di particolare rilevanza economica. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad autorizzazione scritta del perito o liquidatore incaricato;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alla partita "Merci" deve altresì mettere a disposizione della Società la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il

sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 – Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'articolo 4, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 15;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 20;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del successivo articolo 18 lettera 11), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 18 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - "Fabbricati" - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - "Macchinario" - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - "Merci" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e riducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per "Macchinario" e "Merci" (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali.

Art. 19 – Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 20 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri.

Art. 21 – Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 – Interpretazione del contratto.

Premesso che nel caso di discordanze tutte le Condizioni Particolari e/o Aggiuntive e/o Speciali di entrambe le sezioni di polizza "danni diretti" e "danni indiretti" prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene tra le Parti che, qualora in caso di danno le norme qui contenute si prestassero a diverse interpretazioni, si considererà convenzionalmente valida l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

Art. 23 – Pagamento dell'indennizzo.

Verificata la validità della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto amichevole liquidazione o del verbale di perizia salvo che, nei confronti dell'assicurato o, se trattasi di Società, del suo legale rappresentante, sia stato aperto un procedimento penale per incendio doloso ovvero ed esso sia stato notificato – relativamente al sinistro – un avviso di reato ovvero ancora alla Società sia stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti di legge.

11. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione "ALL RISKS"

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce l'insediamento / stabilimento descritto nella presente polizza, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente alla partita "Macchinario". Ciò premesso la società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto anticipato per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate – anche di proprietà di terzi – da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Art. 2 - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, sequestri, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) causati da dolo dell'assicurato o dei soci a responsabilità limitata;
- 4) di inquinamento e di contaminazione;
- 5) di infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, ammanchi, sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegali;
- 6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari;
- 7) causati in maniera certa e diretta da deperimento, usura o logoramento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici quali danni provenienti da ruggine e incrostazione;
- 8) di perdite di mercato e danno indiretti di qualunque genere;
- 9) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
- 10) di furto e rapina
- 11) di guasti meccanici ed elettrici in genere, rotture, scondizionamento o anomalie di funzionamento dei macchinari, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato anche se causati dal suo normale funzionamento;
- 12) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- 13) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata;

Art. 3 – Enti esclusi dall'assicurazione.

La polizza non copre:

1. il valore dell'area, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
2. i veicoli iscritti al PRA quando si trovano al di fuori della proprietà assicurata;
3. aeromobili e natanti;
4. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue se di valore singolo superiore a € 5.000,00.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia.

Le seguenti delimitazioni di garanzia s'intendono sempre operanti:

a) S'intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, vento ai beni assicurati posti sotto tetto e tettoie dei fabbricati previsti in polizza.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici s'intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- gru, antenne, cavi aerei, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto;

b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

c) Relativamente alla copertura dei "tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi", la Società e l'Assicurato possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata e/o PEC. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso escludendo tasse e commissioni.

d) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati posti al di sopra di 12 cm. Su appositi bancali, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie e il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte del premio (al netto dell'imposta) pagato per la presente garanzia relativamente al periodo di rischio non corso.

La presente garanzia s'intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

e) Terremoto, eruzione vulcanica, fenomeni tellurici

Relativamente alla copertura terremoto, eruzione vulcanica, fenomeni tellurici la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie e il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte del premio (al netto dell'imposta) pagato per la presente garanzia relativamente al periodo di rischio non corso.

La presente garanzia s'intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

f) Furto, rapina ed estorsione compresi valori

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.19 del presente capitolato normativo).

A parziale deroga dell'articolo 10) delle "esclusioni" di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dal furto/rapina delle cose assicurate.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

- alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'area di pertinenza degli stabilimenti assicurati e/o all'interno dei locali descritti in polizza.

Si conferma che, ai fini della presente estensione, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza.

Relativamente alla garanzia "Valori" si precisa che sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali descritti in polizza e/o nell'area di pertinenza dello stabilimento;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i commessi, gli impiegati, i vettori ed i dirigenti, i dipendenti di banche, gli addetti di Istituti di vigilanza), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli del presente capitolato normativo "Limiti di indennizzo" e "Franchigie", fermo l'eventuale scoperto per mezzi di chiusura insufficienti.

f.1) Mezzi di Chiusura dei locali.

Agli effetti della garanzia furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale almeno a 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

f.2) Deroga mezzi di chiusura dei locali (sempre operante)

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto dal precedente articolo F.1) "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato il novanta per cento (90%) dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente dieci per cento (10%) a carico dell'Assicurato stesso, con il minimo/massimo di quanto stabilito negli appositi articoli del presente capitolato normativo "Limiti di indennizzo" e "Franchigie";
- se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dal predetto articolo f.1), ma viene accertato che altre aperture non erano conformi a quanto previsto dalla clausola stessa, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza fermo quanto stabilito negli appositi articoli del presente capitolato normativo "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

g) Danni elettrici ed elettronici

(Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.19 del presente capitolato normativo).

A parziale deroga dell'articolo 11 delle "Esclusioni" di polizza, ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali elettrici ed elettronici propri del macchinario, delle attrezzature e dell'arredamento, compreso C.E.D. e macchine elettroniche per ufficio in genere, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
2. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
3. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
4. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza.

La presente garanzia s'intende prestata fino al limite di quanto convenuto negli appositi articoli delle Condizioni di polizza "Limiti di indennizzo" e "Franchigie".

12. "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI A "MARGINE DI CONTRIBUZIONE" – ESCLUSA -

Art. 01 - Rischio assicurato

In relazione all'attività dichiarata dall'Assicurato la Società, limitatamente agli eventi previsti nella sezione danni diretti, si obbliga alle condizioni tutte che seguono ad indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le suddette cose nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della predetta sezione danni diretti.

Nel dettaglio la Società si obbliga ad indennizzare: margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita; - le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita, a seguito di sinistro indennizzabile sulla polizza di riferimento tutti i rischi" danni diretti (sezione / polizza di riferimento).

Art. 02 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) provvedimenti imposti dall'autorità;
- b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali.

Art. 03 - Efficacia dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per la sua efficacia, che formi parte integrante della polizza il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.

Art. 04 - Modalità di aggiornamento somma assicurata. Obblighi di comunicazione

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita dell'esercizio appena trascorso) e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione, entro 120 giorni dalla data di esercizio. Al ricevimento dei dati la Società, a condizione di non rilevare:

- una perdita di esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero
- una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso superiore al 20% (venti per cento di quest'ultima), emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza nuova somma assicurata e la precedente applicando il tasso previsto in polizza aumentato degli accessori e dell'imposta vigente al momento del pagamento, nel caso di differenza positiva;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento. Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata

resta sospesa ore 24.00 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% (ventipercento) saranno oggetto di specifica pattuizione

Art. 05 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 06 - Obblighi sinistro in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso al broker e/o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga all'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro sessanta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti i propri registri e libri, i conti, le fatture qualsiasi altro documento nonché fornire tutti quei documenti, prove, Informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

Art. 07 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 08 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da designata;
- oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto

deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 09 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 06) delle Norme che regolano l'assicurazione danni da interruzione di esercizio;
- c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si è rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 10 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) Relativamente alla perdita di Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo d'indennizzo.
Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate, con il massimo del 20% del "Margine di Contribuzione" assicurato.

Art. 11 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori; è ammessa una tolleranza nella misura del 10%.

Art. 12 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli assicuratori.

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata o di quella indicata nello Stop Loss o nei limiti di indennizzo. Comunque, anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 04) delle presenti Norme che regolano l'assicurazione "danni da interruzione di esercizio", la Società s'impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% (ventipercento) della somma stessa.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data d'accordo tra le Parti sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo dell'Assicurato.

Art. 16 - Cessazione del rischio. Risoluzione del Contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
2. messa in liquidazione.

13. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI DIRETTI

Le seguenti condizioni particolari s'intendono sempre operanti:

1. Ricorso dei Terzi

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei dipendenti e/o di responsabilità personale dei dirigenti risponde fino alla concorrenza di quanto assicurato alla relativa partita di polizza, dei danni causati da un eventuale sinistro ai beni mobili ed immobili di terzi e/o vicini e/o locatari e dei danni ad essi conseguenti ed indiretti, entro il limite, per questi ultimi, del 20% del massimale assicurato. Sono pure compresi i danni ai veicoli immatricolati al P.R.A. di proprietà di terzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società, tranne nell'ipotesi in cui venga differito il giuramento decisorio e suppletorio. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2. Rischio locativo – ESCLUSA -

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino alla concorrenza del massimale assicurato alla relativa partita di polizza, secondo le Condizioni di Assicurazione e secondo le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locati tenuti in locazione dell'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 - Assicurazione parziale - del presente capitolato normativo qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

3. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico e trattare i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

4. Rifiuti Pericolosi, Tossici, Nocivi e radioattivi"

Ad integrazione di quanto previsto alla precedente condizione particolare 3) "Spese di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento dei residui del sinistro", la Società si obbliga a indennizzare le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico e trattare i residui del sinistro, compresi sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

5. Merci flottanti – ESCLUSA -

La Società s'impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, una ulteriore somma, in aumento a quella assicurata alla partita "Merci", fino al massimo previsto in polizza alla partita

"Merci flottanti". Per ciascuna annualità assicurativa, il Contraente o l'Assicurato provvederà al versamento anticipato di un acconto indicato alla relativa partita.

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante PEC o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
- 2) La denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) La garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo indicato in polizza;
- 4) Il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del tasso annuo indicato in polizza alla partita "Merci";
- 5) la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto al Contraente;
- 6) tale premio dovrà essere pagato entro 90 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura flottante, resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" del presente capitolato normativo.

6. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art. 18 del presente capitolato normativo le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione di valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'articolo 19 del presente capitolato normativo, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società,

purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati macchinari od attrezzature di reparti in stato di attività, oppure temporaneamente fermi per manutenzioni, anche straordinarie;

6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. L'Assicurato/Contraente ha facoltà di:

- a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento equivalente;
- b) acquistare enti appartenenti a terzi, con operazioni di ricondizionamento e miglioria, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;
- c) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di un solo ente danneggiato; d) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisizioni, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b) e c).

7. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00).

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

8. Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 19 - Assicurazione parziale - del presente capitolato normativo, si conviene tra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell'art. 19 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

9. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.

10. Termini avviso sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati all'Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro - del presente capitolato normativo s'intendono triplicati

11. Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 14 comma d) del presente capitolato normativo, si conviene di limitare l'obbligo dell'Assicurato per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, previa autorizzazione del Perito incaricato dalla Compagnia o Liquidatore.

12. Dimostrazione di danno

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati tutti, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

13. Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga del disposto della lettera e) dell'Art. 14 del presente capitolato normativo, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello "stato particolareggiato" degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello "stato particolareggiato" dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro. Ferme restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite, esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori.

14. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

15. Recesso In caso di sinistro

Il termine di 30 giorni previsto all'Art. 6 "Recesso in caso di sinistro" del presente capitolato normativo s'intende elevato a 90 giorni.

16. Parificazione dei danni

Si precisa che vengono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti arrecati per ordine dell'Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o limitare il danno.

17. Leeway Clause – ESCLUSA -

I capitali previsti alla partita (merci) vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a tenere garantito un ulteriore capitale pari al 30%, per cui il disposto dell'Art. 19 "assicurazione parziale" del presente capitolato normativo troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel su indicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente o l'Assicurato s'impegna inoltre a

pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa assicurazione, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade a far tempo dalle ore 24 del 30 giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 5% (cinqueper cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

18. Vincoli Autorità

Sono compresi nei limiti della somma assicurata alla partita "fabbricati", in deroga al disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

19. Selling Price

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.

20. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo e le predette circostanze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere da momento in cui la circostanza si è verificata.

21. Modifiche negli stabilimenti

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato di darne avviso alla Società.

22. Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Inoltre la Compagnia rinuncia all'osservanza di dichiarazioni o di avvisi, qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui, fuori dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

23. Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

24. Onorari dei periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto del presente capitolato normativo, nonché la quota parte di spese onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

25. Macchinario in leasing

Premesso che tra gli enti assicurati possono esistere macchinari e/o attrezzature già assicurati da altre Società per effetto di operazioni di leasing, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- 1) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta;
- 2) la Società risarcirà invece totalmente i danni conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti dalla copertura suddetta.

26. Onorari architetti - ingegneri - consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "fabbricati", "macchinari", e "impianti", non includono gli onorari degli Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessariamente sostenute dall'Assicurato per la reintegrazione delle perdite in caso di danno causato da ogni rischio assicurato con la presente polizza su tali "fabbricati", "macchinari e impianti", giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

27. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23 del presente capitolato normativo (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 23, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

28. Diminuzione delle somme assicurate

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. è in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. Tale riduzione avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data postale della comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente quota imponibile di premio pagata e non goduta, esclusi quindi i relativi "tributi".

29. Ricostruzione archivi

Si precisa che, in caso di danno, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di ventiquattro mesi dal sinistro. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

30. Spese di rimozione e ricollocamento

La Società risarcisce le spese necessariamente sostenute per la rimozione e ricollocazione delle cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi.

La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

31. Merci sotto carico e scarico

Gli enti di cui alla partita "merci" s'intendono garantiti anche se posti all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

32. Stima – ESCLUSA -

a) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza convenzione alle partite "fabbricati" e "macchinari" comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, macchinari (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte in polizza; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel nota bene in calce, dalla rispettabile Società----,--- e/o da altre società con identico oggetto sociale beneviste alle compagnie di assicurazioni (compresi eventuali successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

b) Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 del presente capitolato normativo.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II° comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto art. 19 del presente capitolato normativo.

c) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto a), non anteriore né posteriore di 60 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 giorni dalla data della loro effettuazione.

La Società provvederà quindi all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori

indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare. Con la predetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 1) e 2), circa i quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente. Se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini suddetti, del rapporto di aggiornamento, la Società emetterà l'appendice di regolazione del premio, in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

d) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto

- 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
- 2) Risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- 3) Derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento, o, in mancanza, di quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti 1) e 2) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- Imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, saranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente condizione particolare di Convenzione;
- Relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali sarà concordata tra le Parti non appena inclusi nella stima.

e) La differenza di premio dovuta a termine delle suddette condizioni dovrà essere versata alla Società entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini del presente capitolato normativo;

f) Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga al presente capitolato normativo.

NOTABENE:

Per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

Per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

33. Cose assicurabili a condizioni speciali

A parziale deroga dell'articolo 11 a), b), c), d), e) del presente capitolato normativo, la Società risponde del solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute

entro il termine di ventiquattro mesi dal sinistro. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

34. Inclusione automatica di depositi

Resta convenuto che ogni nuovo magazzino e/o deposito sarà automaticamente incluso in garanzia per un capitale massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a condizione che l'Assicurato ne dia comunicazione all'Assicuratore entro il novantesimo giorno dall'istituzione della nuova unità e salvo esplicita richiesta che fissi dei valori più elevati. Il premio relativo alle eventuali inclusioni di nuovi magazzini e/o depositi sarà regolato mediante emissione di apposita appendice alla scadenza di ogni annualità assicurativa. Al riguardo l'Assicurato s'impegna a tenere documenti e registrazioni da cui si possano desumere tutti gli elementi riguardanti la situazione dei depositi.

35. Merci e macchinario presso terzi

Si prende atto che parte delle merci e dei macchinari di cui alle partite della presente polizza, per un valore non eccedente il 20% (ventipercento) delle singole somme assicurate medesime, s'intendono garantite anche in lavorazione e/o in semplice deposito presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato con un massimo però di garanzia di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola località. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località. Il Contraente dichiara inoltre che tale estensione di garanzia riguarda la totalità delle merci in lavorazione presso terzi esistenti complessivamente in tutte le località. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino a concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

36. Merci in esposizione presso fiere, mercati e mostre

Si prende atto che l'assicurazione vale anche quando le merci, attrezzature, arredamenti (compresi stand fieristici) si trovino in esposizione presso fiere, mostre e mercati, sino ad un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singola ubicazione nell'ambito dei Paesi Europei. La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

37. Chiusa Istruttoria

Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dall'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura istruttoria, purchè l'Assicurato stesso presenti, in attesa del Suo rilascio, apposita fidejussione assicurativa o bancaria per l'importo liquidato, maggiorato del tasso di mora pari alla misura del saggio ufficiale di sconto.

38. Mezzi di dipendenti e di terzi ed effetti personali

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, la Società risponde dei danni subiti dai mezzi dei dipendenti e dei terzi e dei relativi effetti personali che si trovino nell'ambito degli enti assicurati. La presente garanzia viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e senza applicazione di franchigia alcuna.

39. Enti all'aperto

Si precisa che i macchinari, le attrezzature s'intendono assicurati anche all'aperto nell'ambito dello stabilimento; le merci all'aperto s'intendono esclusivamente assicurati durante le operazioni di carico e scarico e/o durante provvisorio stazionamento. Tale estensione è operante anche agli effetti della garanzia "Eventi atmosferici" in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino a concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

40. Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato s'intendono abrogate.

41. Vincolo (valida solo se richiamata in polizza al punto n. 2 "Precisazioni")

42. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La misura della commissione provvigionale è del 8% (ottopercento) sul premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D.lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

14. CONDIZIONI PARTICOLARI "TUTTI I RISCHI" SEZIONE DANNI INDIRETTI "MARGINE DI CONTRIBUZIONE" – ESCLUSA -

01. Estensione ai servizi pubblici

Se qualunque stabilimento ed impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscono energia, acqua o gas all'Assicurato, situato entro 50 chilometri dal luogo indicato nella polizza è colpito da un danno indennizzabile a termini della sezione "Danni Diretti", che causi interruzione o riduzione delle forniture stesse, il relativo danno è considerato come danno agli enti assicurati e le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato sono indennizzabili, a termini della presente polizza, fino alla somma massima per sinistro ed anno assicurativo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

02. Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite

La garanzia prestata con la presente polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della sezione "danni diretti" che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate, collegate ecc, o mentre sono trasportate, o in deposito in qualsiasi magazzino.

04. Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro;
- b) l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo.

04. Multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale

La garanzia prestata con la presente polizza è estesa a coprire anche eventuali multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale e cioè quanto l'Assicurato sarà stato legalmente obbligato a pagare a fronte di multe, penalità o danni per mancata evasione, totale o parziale, di ordini nei termini previsti dal contratto, causati esclusivamente da un sinistro indennizzabile a termini della sezione "danni diretti". L'obbligazione massima della Società è fissata in € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per singolo sinistro.

05. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore € 3.000.000,00 (tremilioni/00) qualunque l'ammontare stimato del sinistro.

06. Garanzia fornitori

Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori dell'Assicurato, sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione di cui alla sezione "danni diretti" e tale sinistro causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la predetta sezione "danni diretti" e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dal presente contratto, nei limiti di Euro 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per fornitore.

07. Onorari dei Revisori

L'assicurazione comprende la remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dalla Società di revisione dallo stesso incaricata, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini del presente capitolato normativo, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata. La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla somma massima, per sinistro, di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

08. Onorari dei Periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto del presente capitolato normativo, nonché la quota parte di spese onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La presente garanzia s'intende prestata a primo rischio assoluto in deroga al disposto dell'articolo 19 del presente capitolato normativo fino alla concorrenza di quanto previsto al punto dell'articolo "Limiti di risarcimento".

09. Interdipendenza interna

Premesso che l'Assicurato svolge o può svolgere negli insediamenti assicurati attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla sezione "danni diretti", ma anche per quegli altri insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni tutte della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso. Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

10. Costi di salari e contributi del personale tecnico

Nel caso in cui l'Assicurato non possa, per motivi giuridici o contrattuali (settore di appartenenza, dimensione, forma giuridica), ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni al fine di evitare il sostentamento del costo dei salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, compreso nel costo variabile di produzione venduta (e quindi in quanto non risarcibile), la Società si obbliga ad indennizzare tale costo sempre che non rientri tra le spese supplementari di cui all'articolo 10 comma b) del presente capitolato normativo del margine di contribuzione.

11. Costi per il personale (valida solo se richiamata in polizza)

La Società si obbliga ad indennizzare i costi per il Personale sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento (ad esempio sotto la voce "Maggiori Costi") e sempreché non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

12. Indennizzo alternativo

In alternativa alla forma di garanzia prestata con la presente sezione per l'indennizzo dei danni indiretti, l'Assicurato ha facoltà di optare per la forma a percentuale mediante comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro. In questo caso l'indennizzo stesso sarà calcolato applicando all'importo del risarcimento diretto previsto dalle garanzie di codesta sezione la percentuale del 25%.

13. Franchigia di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione "danni diretti" fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto, a termini della sezione di riferimento.

Il Contraente

La Società
